



Comune di Casalgrande
Piazza Martiri della Libertà, 1 – 42013 Casalgrande (RE)

SERVIZI SCOLASTICI E EDUCATIVI

Tel. 0522/998542-46 PEC: casalgrande@cert.provincia.re.it
ufficioscuola@comune.casalgrande.re.it Cod. fisc. e P. Iva 00284720356
www.comune.casalgrande.re.it

Allegato 1)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI AGGIUNTIVI PER NIDI E
SCUOLE DELL'INFANZIA 0-6 ANNI
NEI COMUNI DI CASALGRANDE, CASTELLARANO E SCANDIANO**

PERIODO 01.09.2024/31.08.2027

CPV 80410000-1 SERVIZI SCOLASTICI VARI

Indice generale

PREMESSA.....	4
ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO.....	5
ART. 2 DURATA DELL'APPALTO.....	6
ART. 3 VALORE STIMATO DELL'APPALTO E IMPORTO A BASE D'ASTA E MODALITÀ DI AFFIDAMENTO.....	6
ART. 4 REVISIONE PREZZI.....	7
ART. 5 CONTRATTO.....	9
ART. 6 CORRISPETTIVO CONTRATTUALE.....	9
ART. 7 GARANZIA PROVVISORIA.....	9
ART. 8 GARANZIA DEFINITIVA.....	9
ART. 9 ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO.....	10
ART. 10 OBBLIGHI, RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE E COPERTURE ASSICURATIVE.....	10
ART. 11 OBBLIGHI A CARICO DI.....	11
ART. 12 RENDICONTAZIONE.....	11
ART. 13 SUBAPPALTO.....	13
ART. 14 CLAUSOLA SOCIALE A GARANZIA DELLA STABILITÀ OCCUPAZIONALE.....	14
ART. 15 INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO.....	14
ART. 16 DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA SICUREZZA SUL LAVORO E ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DEI LAVORATORI.....	14
ART. 17 PENALI.....	15
PARTE SECONDA.....	17
ART. 18 CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO.....	17
ART. 19 PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO.....	20
ART. 20 CRITERI DI QUANTIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI.....	21
ART. 21 COMPITI DELL'APPALTATORE.....	21
ART. 22 ONERI DELL'AGGIUDICATARIO.....	22

Comune di Casalgrande

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato speciale d'appalto ha per oggetto la progettazione e la gestione tecnica da parte della Ditta aggiudicataria, di seguito nominato anche semplicemente Gestore, dei seguenti servizi educativi:

- SERVIZIO A) Tempo prolungato nidi e scuole dell'infanzia

Servizio di tempo prolungato, 15.48/18.30 nel Polo di Villalunga, sia Nido che Scuola dell'infanzia, e nel Polo di Casalgrande, sia Nido che scuola dell'infanzia, nel periodo 01.09.2024 – 31.07.2027 sulla base dei calendari scolastici comunicati annualmente dalla stazione appaltante, per un totale massimo di n. 54 ore settimanali, incluso il periodo estivo del mese di luglio di ogni anno educativo;

- SERVIZIO B) Sostegno bambini certificati legge 104/92

Sostegni educativi per bambini con disabilità certificate presenti nei servizi per l'infanzia comunale nel periodo 01.09.2024 – 30.06.2027 sulla base dei calendari scolastici comunicati annualmente dalla stazione appaltante, per un totale massimo di n. 100 ore settimanali + 120 ore di monteore annue;

- SERVIZIO C) Sostegno bambini certificati legge 104/92 estivo 3-6 anni

Sostegni educativi per bambini 3-6 anni, con disabilità certificate, che frequenteranno un centro estivo nei mesi di luglio, agosto e settembre, sulla base delle richieste pervenute, nel periodo 01.09.2024 – 31.08.2027 per un totale massimo di n. 350 ore annue;

- SERVIZIO D) Gestione Sezione Nido d'infanzia

Gestione del servizio di n. 1 sezione di Nido d'infanzia 12-36 mesi, composta da n. 2 educatrici e n. 1 ausiliaria full-time, per una capienza massima di n. 16 posti bambino.

La gestione prevede la distribuzione dei pasti con le relative attività accessorie, predisposizione del materiale didattico necessari per l'attività, sono esclusi i servizi di fornitura e preparazione pasti e merende, prolungamento orario e fornitura del materiale di consumo e pulizia che saranno a carico del Comune.

Periodo di attivazione, indicativamente dal 26.08.2024 e sino al 30.06.2025, con l'intendimento di prevedere ma di attivare solo in caso di necessità, connessa alla volontà dell'Amministrazione comunale di ridurre la lista d'attesa registrata in sede di domanda di iscrizione al servizio per ulteriore annualità sino al 30.06.2027.

Entro 1 mese dal termine di ogni anno educativo, il Comune dovrà comunicare alla Ditta affidataria l'intenzione di avvalersi della facoltà di rinnovo.

- SERVIZIO E) Atelierista

Il servizio è rivolto ai bambini frequentanti i Nido di infanzia "G. Rodari" e "R. Cremaschi" si tratta di una qualificazione dell'offerta formativa attraverso l'introduzione, all'interno dei servizi educativi, della figura di una atelierista. Tale figura ha il compito di gestire attività di sezione e momenti di laboratorio finalizzati a sviluppare il progetto educativo, attraverso l'attivazione di

molteplici e pluridisciplinari competenze e, basate sui diversi ambiti di esperienza dei bambini, anche attraverso l'utilizzo di strumenti tradizionali e innovativi nel periodo 01.09.2024 – 30.06.2027 per un totale complessivo di n. 80 ore per ciascun anno educativo;

- SERVIZIO F) Coordinamento pedagogico

Il Comune di Casalgrande partecipa attivamente a tavoli di coordinamento pedagogico distrettuale, con la finalità di garantire, promuovere e realizzare, in aggregazione tra loro, interventi volti al sostegno e alla qualificazione pedagogica del Sistema Integrato dei Servizi per l'Infanzia 0/6 del territorio, ai sensi del Decreto Legislativo n. 65 del 13 aprile 2017 "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107".

E' richiesto, pertanto, all'appaltatore di garantire la collaborazione del proprio coordinatore pedagogico nella realizzazione degli orientamenti pedagogici per la gestione delle attività di seguito elencate:

- promozione della partecipazione delle famiglie all'attività dei servizi per l'infanzia (attivazione di iniziative anche territoriali, incontri, rapporto con gli organismi di gestione);
- supporto e consulenza per l'inserimento di bambini con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92 e per la progettazione di percorsi individualizzati di lavoro per bambini in difficoltà, nonché per l'individuazione di percorsi e strategie di inserimento volte all'integrazione di bambini stranieri;
- attivazione di iniziative per la continuità educativa Nido-Scuola dell'Infanzia, anche in raccordo con la rete dei servizi territoriali pubblici e privati;
- eventuale supporto all'organo comunale per il rilascio delle autorizzazioni, dell'accreditamento e per il controllo nei servizi per la prima infanzia gestiti da soggetti privati (tra cui sono ricompresi anche i nidi comunali gestiti in appalto);
- partecipazione alle attività dei tavoli di coordinamento pedagogico distrettuale;
- partecipazione alle attività del Coordinamento Pedagogico Territoriale;
- attività di supporto e di collaborazione con il dirigente del settore competente per materia.

Il coordinatore pedagogico incaricato dall'impresa, in quanto facente parte del Sistema integrato dei servizi per la prima infanzia, è tenuto a collaborare in maniera proficua e costante con il servizio coordinamento 0/6 del Comune di Casalgrande in modo da contribuire alla costruzione e al consolidamento dell'identità pedagogica dei servizi coinvolti per un totale complessivo di n. 180 ore per ciascun anno educativo.

ART. 2 DURATA DELL'APPALTO

L'appalto ha la durata dal 01.09.2024 – 31.08.2027 ed i servizi sono tenuti ad essere garantiti nel rispetto dei calendari annuali specificati nei diversi servizi come indicato nell'art. 1 del presente capitolato. È inoltre prevista la possibilità di ripetizione per gli anni scolastici 2027/2028, 2028/2029 e 2029/2030.

ART. 3 VALORE STIMATO DELL'APPALTO E IMPORTO A BASE D'ASTA E MODALITÀ DI AFFIDAMENTO

L'importo posto a base di gara per la durata di cui al precedente articolo, è pari a **euro 829.029,48** oltre Iva di legge e, ai sensi dell'art. 41, commi 13 e 14, del dlgs n. 36/2023, tale importo comprende i costi della manodopera, che la stazione appaltante ha stimato pari a **euro 789.551,88** e l'importo relativo agli oneri della sicurezza ai sensi dell'art. 26 del dlgs n. 81/2008 e ss.mm.ii pari a **euro 600,00**.

Ai fini della quantificazione del costo del personale, prevista dall'art. 41, comma 13 del Codice, è stato preso a riferimento il costo orario minimo del lavoro riportato nelle Tabelle per la Provincia di Reggio Emilia afferenti al "Costo orario del lavoro per i lavoratori delle cooperative sociali del settore socio sanitario assistenziale educativo e di inserimento lavorativo" in vigore dal mese di settembre 2020, costo che risulta allineato rispetto al costo del lavoro riportato nelle Tabelle Ministeriali di cui al D.D. n. 7/2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, stimando n. ore per l'arco temporale di durata contrattuale, così ripartite:

- n. 4.536 ore da svolgersi da parte di operatori inquadrati nel livello B1
- n. 27.960 ore da svolgersi da parte di educatori inquadrati al livello D1
- n. 540 ore da svolgersi da parte di un coordinatore inquadrato ad un livello D2.

La stima è stata effettuata tenendo conto della stima dell'adeguamento costo del lavoro derivante dal futuro rinnovo del CCNL cooperative sociali.

La stima è stata effettuata tenendo conto:

a)

- delle tabelle ministeriali di cui al decreto direttoriale – Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 7/2020;
- del CCNL per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e inserimento lavorativo del 21.05.2019 per la zona di Reggio Emilia;
- delle informazioni acquisite in sede di istruttoria in ordine all'Accordo del 26 gennaio 2024, relativo all'approvazione delle intese raggiunte volte al rinnovo e modifica del CCNL 2017-2019;

b) dell'ipotetica organizzazione dei servizi, che vede impiegate le seguenti unità di personale:

Servizio	Descrizione	Qualifica	Ore annuali previste
A)	Servizio di tempo prolungato	D1	2.100
F)	Coordinamento	D2	40
B)	Servizio di sostegno	D1	3.920
F)	Coordinamento	D2	50
C)	Servizio di sostegno estivo 3-6 anni	D1	350
D)	Gestione Sezione Nido d'infanzia	D1	2.870
	Personale ausiliario	B1	1.512
F)	Coordinamento	D2	90
E)	Servizio Atelierista	D1	80

c) delle spese generali e dell'utile d'impresa.

L'importo di gara così stimato è indicativamente riconducibile come di seguito dettagliato:

Servizio	Descrizione	a.e. 2024/2025	a.e. 2025/2026	a.e. 2026/2027	Importo a.e. 2024/2025 2025/2026 e 2026/2027	Importo ripetizione a.e. 2027/2028 2028/2029 e 2029/2030
A)	Servizio di tempo prolungato	€ 53.074,35	€ 53.074,35	€ 53.074,35	€ 159.223,05	€ 159.223,05
B)	Servizio di sostegno	€ 99.072,12	€ 99.072,12	€ 99.072,12	€ 297.216,36	€ 297.216,36
C)	Servizio di sostegno estivo 3-6 anni	€ 8.845,73	€ 8.845,73	€ 8.845,73	€ 26.537,18	€ 26.537,18
D)	Gestione Sezione Nido d'infanzia	€ 108.303,57	€ 108.303,57	€ 108.303,57	€ 324.910,72	€ 324.910,72
E)	Servizio Atelierista	€ 2.021,88	€ 2.021,88	€ 2.021,88	€ 6.065,64	€ 6.065,64
F)	Coordinamento pedagogico	€ 5.025,51	€ 5.025,51	€ 5.025,51	€ 15.076,53	€ 15.076,53
		€ 276.343,16	€ 276.343,16	€ 276.343,16	€ 829.029,48	€ 829.029,48

L'Amministrazione si riserva:

- la possibilità dell'Ente di attivare il servizio anche nelle more della stipula del contratto e di richiedere l'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 17 c. 8 del dlgs n. 36/2023, tenuto conto della natura dei servizi e dei relativi destinatari, rientranti in una fascia debole della popolazione;
- ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice, l'eventuale aumento o diminuzione delle prestazioni, sino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, nel corso dell'esecuzione, in relazione al quale l'appaltatore ha l'obbligo di esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto, senza possibilità di far valere il diritto alla risoluzione del contratto;
- ai sensi dell'art. 76 comma 6 del Codice, la possibilità di ricorrere alla ripetizione di servizi analoghi, contemplando, altresì, l'eventuale variazione sino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto derivante dalla ripetizione.

Ai fini dell'art. 14 comma 4 del dlgs n. 36/2023 il valore massimo stimato dell'appalto è pari a **euro 1.990.870,74** al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

PROSPETTO ECONOMICO		
A1	Importo del servizio soggetto a ribasso	€ 829.029,48
A2	Costo della manodopera*	€ 789.551,88
A3	Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 600,00
TOTALE A	TOTALE IMPORTO PRESTAZIONI	€ 829.629,48
B1	Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento riferito al contratto originario	€ 165.805,89
B2	Servizi complementari – ripetizione servizi analoghi	€ 829.629,48
B3	Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento riferito alla ripetizione dei servizi analoghi	€ 165.805,89

TOTALE B	IMPORTO ULTERIORI SOMME	€ 1.161.241,26
VSA (A+B)	VALORE STIMATO DELL'APPALTO	€ 1.990.870,74

ART. 4 CONTRATTO

Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa secondo quanto previsto dall'art. 18 del dlgs 36/2023.

Sono a carico dell'affidatario tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto che resta a carico della committente. Per l'imposta di bollo, si rinvia a quanto previsto dall'allegato I.4 del dlgs 36/2023 nonché agli atti dell'Agenzia delle Entrate:

- circolare 22/E/2023
- risoluzione 37/E/2023
- provvedimento direttoriale prot. n. 240013/2023
- interpello 446/2023.

ART. 5 CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

Il corrispettivo sarà riconosciuto in ragione delle prestazioni richieste ed effettivamente e regolarmente rese, sulla base delle ore effettivamente prestate per i servizi richiesti.

Trova applicazione quanto previsto dall'art. 125 del dlgs 36/2023 quanto all'anticipazione del prezzo.

ART. 6 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto. E' prevista la riduzione del 20% in caso di possesso della certificazione SA8000 Certificazione social accountability 8000 di cui all'allegato II.13 del dlgs 36/2023. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). Per quanto qui non previsto si rinvia al disciplinare di gara.

ART. 7 GARANZIA DEFINITIVA

Per ciascun contratto facente capo ai singoli Comuni committenti, l'esecutore è obbligato a norma dell'art. 117 del dlgs 36/2023 a presentare una garanzia definitiva nella misura del 2% dell'importo contrattuale, sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell'offerente, con le modalità di cui all'art. 106 del dlgs 36/2023.

Se prestata nella forma della garanzia fideiussoria, la garanzia definitiva deve essere conforme allo schema-tipo di cui all'articolo 117, comma 12 dlgs 36/2023 approvato con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze (in atto il D.M. del 16 settembre 2022 n. 193).

La garanzia definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto e del risarcimento di danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle eventuali somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

Il Comune ha il diritto di valersi della garanzia definitiva nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni contrattuali nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della garanzia per procedere al pagamento di quando dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla

tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione del contratto.

La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione delle prestazioni, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 117 comma 8 del dlgs 36/2023. In particolare, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna da parte dell'appaltatore all'istituto garante di un certificato attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso periodicamente dal committente.

L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di conformità.

La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell'esecutore e l'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.

ART. 8 ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

I Comuni si riservano la possibilità di ricorrere all'esecuzione anticipata nelle ipotesi di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 17 del dlgs 36/2023. In tale caso, verrà redatto apposito verbale in contraddittorio tra le Parti.

ART. 9 OBBLIGHI, RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE E COPERTURE ASSICURATIVE

Ogni responsabilità civile e penale, per danni che, in relazione all'espletamento dei servizi od a cause connesse, derivino all'Amministrazione appaltante o a terzi, a cose o persone, anche derivanti da comportamenti omissivi del proprio personale, si intende senza riserve od eccezioni a totale carico dell'Appaltatore. L'Amministrazione appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere.

Il Gestore, con effetti dalla data di decorrenza del contratto, si obbliga a stipulare con primary assicuratore (e a mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto, suoi rinnovi e proroghe) un'adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di:

Responsabilità civile verso terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (tra cui i Comuni contraenti ed i bambini utenti del servizio nonché gli adulti accompagnatori) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta.

Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 5.000.000,00 per sinistro e prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a:

- danni a cose in consegna e/o custodia;
- danni a cose di terzi da incendio;
- danni arrecati ai locali, strutture e beni loro consegnati, anche per fatto dei beneficiari del servizio;
- danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari,

collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con il Gestore – che partecipino all'attività a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;

Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO): per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci), volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui il Gestore si avvalga, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a euro 5.000.000,00 per sinistro e euro 1.500.000,00 per persona, e prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "Danno biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina Inail, le malattie professionali e la "Clausola di buona fede Inail"

ART. 10 SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. Il contratto ha a oggetto servizi ad alta intensità di manodopera ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett e) dell'Allegato I.1 del dlgs 36/2023; ne consegue che, ai sensi dell'art. 119, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, l'affidatario dovrà assicurare la prevalente esecuzione del contratto.

In relazione alla dichiarazione presentata nella procedura per l'affidamento dall'impresa circa le quote della prestazione da subappaltare, la stazione appaltante dichiara che il subappalto sarà autorizzato sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l'osservanza delle modalità stabilite dall'articolo 119 del dlgs 36/2023.

L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ai sensi dell'art. 119 comma 12 del dlgs 36/2023, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello garantito dall'appaltatore, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale dell'appaltatore.

Le prestazioni afferenti al coordinamento, alla formazione del personale e agli interventi di inclusione scolastica possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto, poichè - in base alle specifiche caratteristiche del servizio oggetto di affidamento - si ravvisa l'esigenza di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose, sulla base delle seguenti considerazioni:

- perdita - o perlomeno incisiva riduzione - del controllo non solo da parte del committente e del direttore dell'esecuzione contrattuale, ma anche dello stesso appaltatore principale;
- la difficoltà per l'appaltatore principale di coordinare le attività tra gli operatori economici subappaltatori e sub-sub-appaltatori;
- la diluizione delle responsabilità, sia nei confronti del committente sia dello stesso appaltatore principale.

Per tutto quanto qui non previsto, si rinvia alla disciplina di cui all'art. 119 del dlgs 36/2023.

ART. 11 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

- SERVIZIO A) Tempo prolungato nidi e scuole dell'infanzia

La gestione del servizio di tempo prolungato nel Polo di Villalunga, sia Nido che scuola dell'infanzia, e nel Polo di Casalgrande, sia Nido che scuola dell'infanzia, previsto dalle 15.48 alle 18.30 per cinque giorni la settimana dal lunedì al venerdì, consiste nella presenza di educatori con funzioni e compiti di carattere educativo e didattico, di cura e vigilanza ed in possesso dei titoli di studio previsti rispettivamente per i Nidi d'Infanzia (Direttiva regionale 1564/2017) e per l'insegnamento nelle scuole dell'infanzia paritarie (normativa nazionale di riferimento).

Il servizio sarà attivato in presenza di almeno dieci richieste tra nido e scuola dell'infanzia per il servizio presso il Polo di Villalunga; e almeno sette richieste per il servizio di nido e dodici richieste per il servizio di scuola dell'infanzia presso il Polo 0/6 di Casalgrande, previa diversa indicazione dell'Amministrazione Comunale. Il servizio prende avvio, di norma, per il nido e la scuola

dell'infanzia comunale dalla seconda settimana del mese di settembre, e per la scuola dell'infanzia statale dalla settimana successiva all'inizio del calendario scolastico (indicativamente previsto per il 15 settembre).

STRUTTURA	NUMERO PRESUNTO BAMBINI
Polo di Villalunga (un nido comunale e una scuola infanzia statale)	15 bambini, di cui max 5 di nido
Polo 0-6 Casalgrande (un nido comunale una scuola infanzia comunale e una scuola infanzia statale)	9 bambini di nido 30 bambini di scuola infanzia

- SERVIZIO B) Sostegno bambini certificati legge 104/92

Sostegni educativi per bambini con disabilità certificate presenti nei servizi per l'infanzia comunali: il servizio consiste nella presenza di personale qualificato in grado di svolgere funzioni di supporto ai bambini disabili nei processi di apprendimento, socializzazione, relazione con i coetanei da tradursi in un apposito progetto che tenga conto sia delle dimensioni organizzative sia delle finalità educative che orientano i servizi educativi comunali.

Il servizio di sostegno a bambini con disabilità si svolgerà prevalentemente nella fascia oraria dalle 7.30 / 8.00 alle 16.00 secondo le indicazioni ed in numero di ore previste dopo la definizione dei singoli Progetti Educativi Individualizzati stilati in stretta collaborazione con i servizi socio sanitari e i referenti dell'ente locale.

STRUTTURA	NUMERO PRESUNTO BAMBINI
Polo 0-6 Casalgrande	5/6 bambini diversamente abili

Il Gestore dovrà assicurare la continuità educativa delle figure nel corso dell'anno scolastico.

Dovrà inoltre essere prevista la partecipazione, soprattutto del personale impiegato nei servizi di sostegno a bambini con disabilità, ai momenti di incontro con il personale di sezione, con le famiglie e i servizi sanitari, per la definizione dell'attività educativa e del progetto di vita del bambino, utilizzando il monteore previsto di 120 ore annue.

Entro il 25 agosto di ogni anno dovranno essere comunicati al competente ufficio del Comune i nominativi del personale che prenderà servizio a partire dall'inizio dell'anno scolastico.

- SERVIZIO C) Sostegno bambini certificati legge 104/92 estivo 3-6 anni

Il servizio consiste nella presenza di personale qualificato in grado di svolgere funzioni di supporto ai bambini disabili nei processi di apprendimento, socializzazione, relazione con i coetanei a favore dei bambini certificati l.104/92 durante il periodo estivo, 01 luglio – 31 agosto, nel corso della frequenza del centro estivo, per un monteore massimo di 350 ore annuali.

- SERVIZIO D) Gestione Sezione Nido d'infanzia

L'organizzazione del servizio è la seguente:

- n. 1 Sezione di Nido di infanzia a tempo pieno con n. massimo di iscritti pari a 16, per bambini in età compresa dai 12 ai 36 mesi, presso il Nido di infanzia comunale "G. Rodari" funzionante dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 16:00 sulla base del periodo di apertura stabilito dal calendario scolastico.

Per esigenze organizzative il numero dei bambini accoglibili e l'età potrebbero cambiare nel corso della durata del contratto e nel rispetto del rapporto numerico educatore/bambini definito dalla normativa vigente.

Il personale è tenuto a compilare il registro presenze dei bambini, cartaceo ed elettronico, tramite le dotazioni informatiche fornite dall'ente, è inoltre tenuto inoltre a comunicare alla cucina presso Nido di infanzia comunale "G. Rodari" il numero dei pasti richiesti entro le ore 9:30, in base alla presenza dei bambini.

A carico del gestore è prevista la somministrazione della frutta nella prima mattina, la somministrazione del pasto e di una merenda a metà pomeriggio.

In rapporto al numero e all'età dei bambini sono previsti n. 2 educatori con il seguente orario settimanale a giorni alterni:

- n. 1 educatore dalle 7:30 alle 13:00;
- n. 1 educatore dalle 8:48 alle 12:30 e dalle 13:00 alle 16:00;

oltre a n. 4,5h/sett.li di monte ore.

A supporto della sezione è previsto n. 1 operatore di supporto educativo con il seguente orario a settimane alterne:

- dalle 8:48 alle 12:30 e dalle 13:00 alle 16:30;
- dalle 9:15 alle 12:45 e dalle 14:48 alle 18:30;

Il personale di supporto educativo deve garantire i seguenti interventi per quanto di competenza della sezione:

- pulizia dei bagni a metà mattina;
- preparazione e distribuzione della merenda e del pasto;
- interventi di pulizia nelle fasi intermedie di passaggio dal pasto al sonno;
- supporto all'alzata dei bambini;
- distribuzione della merenda pomeridiana;
- interventi di pulizia dei locali a fine servizio;
- riordino della lavanderia;
- rifornimento prodotti per l'igiene personale e allestimento materiali di pulizia;
- riordino area cortiliva;
- pulizia dei vetri;
- lavaggio asciugatura dei tovaglioli e altro materiale.

Il gestore si obbliga ad eseguire con proprio personale gli interventi di pulizia, il riordino dei locali e dei materiali, delle attrezzature di tutti gli spazi assegnati, nel rispetto delle indicazioni del competente servizio AUSL e in applicazione delle procedure di tutela della garanzia dell'igiene prescritte dal Dlgs n. 193/2007.

In particolare, dovrà provvedere giornalmente alla pulizia dei diversi locali interni ed esterni e alla pulizia degli arredi, prevedendo nello specifico:

- spazzatura ad umido e lavaggio dei pavimenti da eseguire in momenti fissi della giornata (es. dopo il pranzo) e ogni qualvolta ve ne sia la necessità;
- disinfezione dei locali con soluzione di acqua e ipoclorito di sodio;
- spolveratura ad umido degli arredi della sezione (piazza e servizi comuni);

lavaggio ed igienizzazione completa dei servizi igienici, impianti sanitari, rivestimenti, porte, rubinetteria ed arredi, al bisogno disincrostatura dei w.c. dei bambini e degli adulti.

Il piano operativo delle pulizie per le aree comuni sarà effettuato in alternanza con il personale comunale interessato e definito a inizio anno.

Devono inoltre essere effettuate pulizie a fondo periodiche e pulizie straordinarie, a rotazione nel corso dell'anno n. 2 giorni a gennaio e n. 2 giorni a marzo/aprile.

In specifico le pulizie a fondo periodiche e pulizie straordinarie a rotazione nel corso dell'anno prevedono:

- pulizia a fondo di pavimenti, arredi, vetri;
- pulizia e disinfezione dei giochi e del materiale didattico lavabile.

Le pulizie devono essere eseguite a regola d'arte in modo da non danneggiare i pavimenti, i rivestimenti, le vernici, i mobili, le attrezzature e gli altri oggetti esistenti nei locali.

Rimangono a carico del Comune di Casalgrande:

- a) le spese di manutenzione ordinaria dell'immobile e delle attrezzature interne ed esterne;
- b) le spese di manutenzione dell'area verde esterna;
- c) le spese di manutenzione straordinaria;
- d) le utenze (luce, acqua, gas, ecc.) relative al funzionamento della struttura;
- e) materiale didattici, attrezzature, materiali di consumo e di igiene;
- f) prodotti di pulizia;
- g) ausili di assorbimento;
- h) la fornitura dei pasti e i relativi costi.

- SERVIZIO E) Atelierista

Il servizio è rivolto ai bambini frequentanti i Nido di infanzia "G. Rodari" e "R. Cremaschi" trattasi di una qualificazione dell'offerta formativa attraverso l'introduzione, all'interno dei servizi educativi, della figura di atelierista. Tale figura ha il compito di gestire attività di sezione e momenti di laboratorio con i bambini, realizzare documentazione in itinere, finalizzati a sviluppare il progetto educativo, attraverso l'attivazione di molteplici e pluridisciplinari competenze anche attraverso l'utilizzo di strumenti tradizionali e innovativi nel periodo 01.09.2024 – 30.06.2027 per un totale di n. 80 ore per ciascun anno educativo.

- SERVIZIO F) Coordinamento pedagogico

Il coordinatore pedagogico è una figura di sistema in grado di supportare la progettazione educativa, di attivare raccordi importanti tra i servizi educativi e integrativi, di co-progettare gli interventi di sostegno educativo e di costruire azioni di alleanza e collaborazione con le famiglie. Il coordinatore pedagogico o i coordinatori pedagogici, con competenze pedagogiche, educative e relazionali, incaricato/i dall'Azienda appaltante avrà il compito di collaborare in stretta sinergia con il coordinatore del Comune di Casalgrande per un totale di n.180 ore per ogni anno educativo, affinché l'identità, la qualità e l'offerta dei servizi possa essere percepita dai cittadini senza alcuna distinzione.

ART. 12 - PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO

Il personale, che dipenderà ad ogni effetto direttamente dal Gestore, dovrà essere professionalmente qualificato e idoneo fisicamente.

Il personale dovrà assicurare piena collaborazione con il personale insegnante dei nidi e delle scuole dell'infanzia nonché mantenere un comportamento idoneo e conforme alla delicatezza e alla complessità del ruolo.

Il Gestore dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti tutte le leggi, regolamenti, disposizioni previste dai contratti normativi e salariali, previdenziali ed assicurativi disciplinanti i rapporti di lavoro della categoria.

A tale scopo il Gestore dovrà dimostrare il rispetto dei suddetti obblighi ed impiegare principalmente personale in possesso delle qualifiche e dei titoli di studio richiesti:

- dalle normative vigenti in Emilia Romagna per il ruolo di educatrice di nido d'infanzia
- dalle normative vigenti per il ruolo di insegnante di scuola dell'infanzia comunale paritaria.

Rispetto al personale educativo di sostegno si richiede inoltre di documentare la partecipazione a corsi di formazione e/o specializzazione per un minimo di 20 ore di frequenza e di evidenziare l'esperienza almeno triennale in ambito educativo 0-6 anni rispetto alla mansione prevista. La formazione, desumibile e documentata da attestati di frequenza riferiti all'ultimo quinquennio, deve essere stata condotta da formatori qualificati nell'ambito della disabilità e dell'inclusione scolastica, ed acquisita entro la data di scadenza del bando. Il requisito non prevede equipollenze con diplomi di laurea.

Il Gestore si impegna nel corso di vigenza del contratto ad organizzare corsi di formazione e aggiornamento per il personale educativo e di sostegno disabili dando adeguato riscontro e documentazione dei percorsi effettuati.

Il Gestore, in considerazione della specifica delicatezza delle diverse attività oggetto del presente capitolato, verifica che il personale da esso impiegato nel servizio oggetto dell'appalto non abbia subito condanne penali.

Dovrà garantire, altresì, il rispetto delle norme antipedofilia, attraverso l'acquisizione del certificato penale del casellario giudiziario (certificato antipedofilia) del personale che intende impiegare, così come disposto dall'art. 25 bis del DPR 313/2002, integrato dall'art. 2 del dlgs 39 del 04/03/2014 in attuazione della Direttiva 2011/93 dell'Unione Europea, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

Il personale dovrà portare ben visibile la tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione della ditta di appartenenza come previsto dall'art. 26 del dlgs 81/2008.

L'appaltatore è tenuto, altresì, ex D.P.R. n. 62/2013, così come modificato dal DPR 81/2023, all'osservanza del Codice di Comportamento e al rispetto del Codice di Comportamento adottato dai Comuni committenti, come approvato e disponibile sul sito web di ogni Ente nella Sezione "Amministrazione trasparente" sotto-sezione "Disposizioni generali-atti generali".

Tutto il personale del Gestore dovrà sempre essere nelle sedi di lavoro in orari utili al regolare inizio ed effettuazione dei servizi affidati.

Gli addetti hanno altresì l'obbligo di rispettare tutte le norme inerenti la sicurezza previsti dalla normativa vigente sia per quanto concerne la tipologia del lavoro sia per quanto concerne gli aspetti igienico sanitari.

Il personale del Gestore è tenuto al rispetto della vigente normativa sulla privacy, ed in particolare del Regolamento U.E. 679/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, mantenendo assoluto riserbo su informazioni personali e sanitarie apprese nell'espletamento del servizio

ART. 13 - CRITERI DI QUANTIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI

Relativamente al tempo prolungato, il RUP o il DEC comunicheranno entro il 31 luglio il numero e l'età dei bambini interessati al servizio. Tali dati potranno subire una modificazione in corso d'anno: in tale caso, il competente ufficio scuola comunale provvederà a informare tempestivamente l'appaltatore così da consentire un confronto tra le Parti in ordine all'organizzazione, alla gestione e alla contabilizzazione.

ART. 14 - COMPITI DELL'APPALTATORE

Le prestazioni oggetto del presente affidamento, poste a totale carico dell'aggiudicatario che vi provvederà con propria organizzazione, esclusiva responsabilità e rischio contrattuale, sono:

- coordinamento generale del servizio;
- organizzazione del personale utilizzato ivi compreso le sostituzioni per le assenze;
- retribuzioni degli operatori impiegati nel servizio, oneri previdenziali, sociali ed assicurativi compresi;
- imposte e tasse comunque derivanti dall'assunzione del servizio.

Il Gestore dovrà inoltre:

- a) dichiarare l'avvenuta formazione e informazione del personale ai sensi del dlgs 81/08 presentando in allegato gli attestati di frequenza relativi ai corsi entro il 25 agosto o dichiarando i tempi di formazione presunti per il personale educativo non ancora formato ai sensi del decreto legge. Tale formazione si intende senza oneri aggiuntivi da parte del committente;
- b) provvedere alla rilevazione giornaliera delle presenze nei servizi dei bambini.

Il Gestore per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato, si obbliga, anche a:

- a) garantire tutti i servizi oggetto del presente capitolato per i periodi e secondo le condizioni indicate;
- b) rispettare nella impostazione e nella realizzazione dei servizi quanto ha dichiarato nel progetto sulla cui base è avvenuta l'aggiudicazione;
- c) adeguare, nei termini stabiliti dal committente, l'organizzazione e la gestione dei servizi a fronte di nuove disposizioni emanate dalle singole amministrazioni comunali;
- d) comunicare entro il 25 agosto il nominativo e il recapito telefonico del proprio responsabile che si rappresenterà al Comune per tutto ciò che attiene all'esecuzione del presente affidamento, unitamente agli attestati di formazione e al curriculum relativi al personale educativo prescelto per la conduzione dei servizi;
- e) provvedere con tempestività alla sostituzione con personale - nel caso di assenza da 1 a 5 giorni, si richiede la sostituzione tempestiva con personale anche se privo di titoli specifici - nel caso di assenze superiori ai 5 gg, si richiedono i medesimi titoli previsti per il personale titolare;
- f) garantire al proprio personale, educatore e non, il rispetto delle norme contrattuali e della legislazione vigente in materia di rapporti di lavoro (trattamento economico, normativo, assicurativo e previdenziale); tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale sono a carico del Gestore che ne è il solo responsabile;
- g) accogliere le visite promosse dagli uffici comunali per le verifiche dirette sullo svolgimento delle attività dei servizi e collaborare alle indagini sulla rilevazione della "qualità percepita" da parte delle famiglie utenti.

Il Gestore si impegna altresì a svolgere attività di aggiornamento del proprio personale, secondo le finalità e gli obiettivi propri dei servizi sopracitati e in particolare delle competenze richieste per il sostegno educativo di alunni disabili per almeno 12 ore l'anno, da concordare nei contenuti e nelle forme con il coordinatore pedagogico del Comune.

ART. 15 CLAUSOLA SOCIALE A GARANZIA DELLA STABILITÀ OCCUPAZIONALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'Appaltatore è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale del precedente aggiudicatario, ai sensi dell'art. 57 comma 1 del dlgs 36/2023 garantendo le stesse tutele del CCNL indicato.

Si prevede che, su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali o dei sindacati di categoria, l'appaltatore uscente, l'appaltatore entrante, l'Amministrazione contraente, siano tenuti a espletare, prima dell'avvio delle attività, un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti al fine di garantire il rispetto della clausola sociale, la corretta applicazione contrattuale a tutela dei diritti e della retribuzione dei lavoratori e definire le modalità di ricorso al subappalto.

Ai fini del rispetto della clausola sociale di cui al presente punto, il concorrente è tenuto a presentare, alla Amministrazione contraente, un progetto di assorbimento atto a illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale.

Allo scopo di consentire ai concorrenti di conoscere i dati del personale da assorbire, la stazione appaltante indica nell'Allegato 5 "Prospetto Costi manodopera" del Progetto di gara, gli elementi rilevanti per la formulazione dell'offerta nel rispetto della clausola sociale, in particolare i dati relativi al personale utilizzato nel contratto in corso di esecuzione, quali: numero di unità, monte ore, CCNL applicato dall'attuale appaltatore, qualifica, livelli retributivi, scatti di anzianità, sede di lavoro, eventuale indicazione dei lavoratori assunti ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero mediante fruizione di agevolazioni contributive previste dalla legislazione vigente. È fatto salvo il diritto dei concorrenti di richiedere, in modo analitico, alla stazione appaltante i dati ulteriori ritenuti necessari per la formulazione dell'offerta nel rispetto della clausola sociale. Qualora la stazione appaltante non fosse in possesso dei dati richiesti, la stessa provvede a richiederli all'operatore uscente, prestando particolare attenzione all'anonimato delle richieste pervenute, e a renderli noti a tutti i potenziali concorrenti.

ART. 16 DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA SICUREZZA SUL LAVORO E ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DEI LAVORATORI

Il Gestore garantisce la puntuale applicazione della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro (dlgs. 81/2008), relativamente alle parti applicabili e di ogni altra norma in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, anche emanata durante il corso dell'appalto, in ogni fase lavorativa connessa con l'appalto, sia per quanto riguarda le modalità operative, mediante l'attivazione di tutte le procedure necessarie per la prevenzione degli infortuni, sia per quanto concerne le attrezzature eventualmente impiegate, mediante l'eventuale utilizzo di dispositivi di protezione e attrezzature antinfortunistiche, nonché l'adempimento di tutti gli obblighi di formazione ed informazione dei dipendenti ed ogni altro obbligo di legge. Tali condizioni devono essere volte alla tutela sia dei propri lavoratori sia di altri soggetti che, a vario titolo e comunque motivatamente, possono trovarsi all'interno dell'area interessata dai lavori durante l'esecuzione degli stessi. Tutto il personale impegnato per le attività oggetto del presente appalto, dovrà essere in possesso dell'idoneità alla specifica mansione, rilasciata dal Medico competente dell'appaltatore.

Il Comune è quindi esplicitamente esonerato relativamente ad eventuali inadempimenti della ditta in qualche modo ricollegabili direttamente o indirettamente con quanto richiesto dal dlgs 81/2008.

Si ricorda in particolare che la ditta è tenuta al rispetto degli obblighi connessi ai contratti di appalto di cui all'art. 26 del dlgs 81, secondo le modalità e i costi indicati in fase di gara.

La ditta aggiudicataria dovrà inoltre provvedere all'adeguata informazione, formazione, addestramento e aggiornamento del personale addetto e degli eventuali sostituti in materia di sicurezza ed igiene negli ambienti di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del dlgs 81/2008.

Gli obblighi formativi si estendono alla prevenzione degli incendi (D.M. 10/03/1998) ed al primo soccorso (D.M. 88/2003), comprovata da appositi attestati formativi.

La ditta è tenuta ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare le norme antinfortunistiche ed a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alla vigente normativa in materia di tutela e della sicurezza sul lavoro.

Relativamente al Documento di Valutazione dei Rischi, l'appaltatore si impegna a redigere nei modi previsti dall'art. 28 del dlgs 81/2008 e a far pervenire il suddetto documento al Comune improrogabilmente entro 30 gg dall'inizio del servizio. Il documento deve contenere il nominativo del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e del Medico competente. Deve inoltre contenere i nominativi degli addetti alla gestione dell'emergenza e di primo soccorso.

L'appaltatore si impegna inoltre a trasmettere tempestivamente al Comune qualsiasi revisione al suddetto Documento.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro, di sicurezza e di tutela dell'ambiente di cui al presente articolo, determinano, senza alcuna formalità, la risoluzione del contratto.

Il Gestore, inoltre, dovrà provvedere ad effettuare, in accordo con il Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi del Comune, le prove di evacuazione sulla base del piano di emergenza ed evacuazione predisposto dal committente e quant'altro necessario per la corretta applicazione del dlgs 81/2008 stesso.

I Comuni e le Dirigenze Scolastiche interessate dai servizi si impegneranno a consegnare al gestore le documentazioni, di competenza dell'ente stesso, che questi richiederà al fine della redazione del Documento di Valutazione dei Rischi di cui al dlgs 81/2008.

ART. 17 - FATTURAZIONE, CONDIZIONI DI PAGAMENTO, OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Le fatture per i servizi erogati saranno emesse mensilmente dal Gestore con pagamento entro 30 giorni dall'avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica dell'idoneità soggettiva dell'operatore economico e del regolare svolgimento dei servizi richiesti, come previsto dalla normativa vigente.

Il predetto termine di 30 giorni potrà essere aumentato a un massimo di 60 giorni, al verificarsi di eventi particolari o circostanze oggettive, previa apposita comunicazione da parte dell'Amministrazione. Pertanto, in base a quanto previsto dal dlgs. 09-11-2012, n. 192, la decorrenza dei termini di pagamento delle fatture sarà subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità. Conseguentemente le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità.

Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l'importo delle eventuali penalità applicate per inadempienza a carico della ditta aggiudicataria e quant'altro dalla stessa dovuto.

Il Gestore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia").

A tal fine il Comune provvederà al pagamento delle fatture, esclusivamente mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente "dedicato".

Il Gestore dovrà comunicare al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte al Responsabile Unico di Progetto mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

I termini di pagamento di cui al presente articolo saranno sospesi in pendenza della comunicazione dei dati di cui al precedente paragrafo, senza che tale sospensione possa legittimare il Gestore alla sospensione del servizio o gli dia diritto al pagamento di alcun indennizzo, interesse o spesa. A norma dell'art. 11 comma 6 del decreto legislativo 36/2023 sull'importo netto delle prestazioni fatturate sarà operata una ritenuta dell'0,5%, a garanzia dell'adempimento da parte dell'appaltatore delle norme dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Le ritenute così operate saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo le verifiche svolte dalla stazione appaltante in merito alle prestazioni richieste e all'ottenimento del documento unico di regolarità contributiva DURC.

In riferimento ai **servizi di tempo prolungato di cui al servizio A)** vista la normativa in relazione al rapporto insegnante/bambino e dato atto che saranno gli uffici comunali a determinare il numero degli iscritti in base alle esigenze di anno in anno presentate dalle famiglie, dovranno essere applicate dal Gestore le seguenti riduzioni percentuali sul canone stabilito secondo quanto previsto al precedente art. 5 lettera a):

- in caso di presenza media nel mese di un numero inferiore a 15 bambini (nei servizi in cui è previsto l'impiego di due educatori), riduzione del 40 % del costo del servizio;
- con riferimento al mese, nel caso di diminuzione degli orari di funzionamento del servizio compresi fra i 15 minuti e la mezz'ora, dovrà essere applicata una riduzione del 10%;
- con riferimento al mese, nel caso di diminuzione degli orari di funzionamento del servizio compresi fra la mezz'ora e l'ora, dovrà essere applicata una riduzione del 25%;
- con riferimento al mese, nel caso di diminuzione degli orari di funzionamento del servizio compresi superiori all'ora, dovrà essere applicata una riduzione del 40%.

In riferimento ai **servizi di sostegno bambini con disabilità certificata di cui ai servizi B) e C)** inseriti all'interno dei Nidi e delle Scuole dell'Infanzia, le fatture dovranno essere emesse mensilmente in ragione delle ore effettivamente chieste e rese. Il corrispettivo sarà liquidato a seguito di rendicontazione.

Stante la non prevedibile e costante frequenza ai servizi, in caso di assenza del bambino seguito, l'educatore resta in servizio senza variazioni orarie nei primi 3 giorni di assenza consecutivi del bambino al termine dei quali la prestazione verrà sospesa.

Nei giorni di servizio l'educatore può essere utilizzato per lo svolgimento di attività finalizzate ad una migliore integrazione degli alunni con disabilità presenti nel plesso o in altro plesso ove vi sia necessità.

In riferimento alla **Sezione Nido d'infanzia di cui al servizio D)** le fatture dovranno essere emesse mensilmente, canone costante, e il corrispettivo sarà liquidato in rate mensili posticipate dall'ente al gestore.

In riferimento **all'atelierista di cui al servizio E)** la fattura dovrà essere emessa a conclusione di ogni anno educativo per le ore effettivamente svolte. Il corrispettivo sarà liquidato a seguito di rendicontazione.

Ai sensi dell'art. 125 del dlgs 36/2023, è prevista l'anticipazione del prezzo nella misura del 20% del valore del contratto riferito al servizio di “tempo prolungato A)” e al servizio relativo alla “Sezione Nido d’Infanzia D)””; detta possibilità, ai sensi dell'art. 33 dell'allegato II.14, è esclusa con riferimento al “servizio di inclusione B) e C)” in quanto in quanto trattasi di prestazione il cui prezzo è calcolato sulla base del reale consumo.

ART. 18 - PENALI

Ai sensi dell'art. 126 del dlgs 36/2023, il contratto di appalto prevede penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali.

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

I Comuni si riservano l'applicazione delle seguenti penalità:

servizi di tempo prolungato:

- ritardo ingiustificato pari o superiore a quindici minuti e inferiore a trenta: 0,3 per mille per ogni giorno;
- ritardo ingiustificato superiore a trenta minuti: 0,4 per mille per ogni giorno;
- assenza ingiustificata dal servizio: 0,5 per mille giornaliera per ogni singolo educatore.

sostegni educativi per bambini con disabilità certificate:

- ritardo ingiustificato pari o superiore a quindici minuti e inferiore a trenta: 0,4 per mille per ogni giorno;
- ritardo ingiustificato superiore a trenta minuti: 0,6 per mille per ogni giorno;
- assenza ingiustificata dal servizio: 1 per mille giornaliera per ogni singolo educatore.

In caso di personale adibito al servizio in assenza dei requisiti e delle qualifiche richieste, il Comune si riserva di applicare una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Per l'accertamento dell'inadempienza i Comuni potranno tenere conto anche delle segnalazioni provenienti dalle Istituzioni Scolastiche e dai famigliari degli alunni.

ART. 19 - VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE E VERIFICA DI CONFORMITA'

Relativamente alle contestazioni in corso di esecuzione, il RUP, prima di applicare le penali, procederà alla regolare contestazione scritta dell'inadempienza avverso la quale la ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della Stazione Appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio alla ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra ditta, con costi a carico della parte inadempiente e immediata escussione della garanzia definitiva. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la Stazione Appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile con emissione di nota di credito, ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

Tutte le penalità potranno essere tra loro cumulabili a seconda del tipo di inadempienza contestata. In ogni caso di inadempimento, o di mancato rispetto delle condizioni stabilite, la stazione appaltante invierà comunicazione scritta con specifica motivata delle contestazioni, con richiesta di

giustificazioni (che dovranno pervenire alla Stazione Appaltante entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione) e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni del presente capitolato. Nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili dalla stazione appaltante, o in caso di mancata risposta o di mancato arrivo nel termine indicato, si procederà all'applicazione delle penali.

Trattandosi di servizio con prestazioni continuative, sono previste verifiche di conformità in corso di esecuzione contrattuale, al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni, con accertamenti progressivi di cadenza annuale, ritenuta adeguata alla complessità e all'entità del servizio. Della data di effettuazione delle verifiche il DEC deve dare comunicazione all'esecutore affinché quest'ultimo possa intervenire in contraddittorio.

Detti controlli saranno effettuati in contraddittorio tra le parti. Nel caso in cui il responsabile del servizio non fosse presente per il contraddittorio, l'ente o i suoi incaricati effettuerà ugualmente i controlli e l'appaltatore non potrà contestare le risultanze di detti controlli.

Resta peraltro salva la facoltà di eseguire verifiche a sorpresa.

Gli organismi incaricati dalla singola amministrazione contraente effettueranno i controlli secondo la metodologia che riterranno più idonea, comprese eventuali riprese video, fotografiche e verifiche dirette.

L'attività di verifica viene attestata mediante la compilazione del verbale di verifica in corso di esecuzione che deve essere trasmesso al RUP.

Qualora sia ritenuto opportuno in sede di esecuzione contrattuale, il DEC - anche in collaborazione con il RUP - può impartire all'esecutore le disposizioni e le istruzioni necessarie tramite ordini di servizio, che devono riportare le motivazioni alla base dell'ordine. Tali ordini devono essere comunicati al RUP qualora il DEC non si avvalga della sua collaborazione in sede di predisposizione degli stessi. Gli ordini di servizio devono avere forma scritta e l'impresa affidataria deve restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza, fatte salve eventuali contestazioni. La trasmissione degli ordini di servizio, dei verbali, degli atti e delle comunicazioni tra Direttore dell'Esecuzione e imprese esecutrici, nonché le comunicazioni tra stazione appaltante, RUP e Direttore dell'Esecuzione, devono avvenire mediante PEC. Nel caso in cui pervengano formali contestazioni da parte degli utilizzatori in merito ai servizi forniti, il DEC dovrà verificare sul campo le criticità segnalate in eventuale contraddittorio, redigendo apposito verbale dei fatti constatati e prescrivendo all'appaltatore un termine per la presentazione di osservazioni e/o proposte di risoluzione di quanto riscontrato. In mancanza di riscontro, le risultanze riportate nel verbale si intenderanno accettate. Il verbale, le eventuali osservazioni conseguenti, eventuali proposte di penali e/o di risoluzione o recesso contrattuale, sono inviate dal DEC al RUP che provvederà per quanto di competenza anche con riferimento all'applicazione di penali e/o risoluzione/recesso contrattuale. Il DEC dovrà inoltre trasmettere tempestivamente al RUP apposita relazione nel caso in cui giungano alla sua attenzione formali segnalazioni da parte degli utilizzatori durante l'esecuzione del contratto.

Per tutto quanto qui non previsto, anche con riferimento alle contestazioni e riserve, alla valutazione delle variazioni contrattuali e alla verifica di conformità e relativa certificazione, si rinvia agli artt. 114 e 115 del d.lgs. 36/2023 nonché all'allegato II.14, capo II, del decreto legislativo stesso.

Al termine dell'esecuzione contrattuale, secondo i termini e le modalità di cui all'art. 116 del dlgs 36/2023 e all'allegato II.14 del medesimo decreto legislativo, si procede alla verifica di conformità.